

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3571

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FODERARO, AGRIMI, CONCI ELISABETTA, TOZZI CONDIVI, LUCIFREDI

Annunciata il 20 febbraio 1958

Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il Clero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il clero, congruato e non congruato, è — come si sa — assolutamente privo di qualsiasi forma previdenziale e di assistenza sanitaria. Quindi esso, di cui una parte è costretta a vivere con una magra congrua, sulla quale incidono anche le spese per il mantenimento del culto, viene a trovarsi — dopo una lunga vita di ininterrotta missione — senza alcuna possibilità di garanzia previdenziale per la vecchiaia.

Così pure, in caso di malattia, il clero non è assistito da nessuno degli Enti, che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza per le malattie per tutte le categorie dei prestatori d'opera. Infatti, gli impiegati, sia pubblici che privati, i lavoratori dell'industria e del commercio, i lavoratori agricoli ed i coltivatori diretti, gli artigiani e loro dipendenti, possono tutti far capo ad un Ente di diritto pubblico che si assume l'onere delle spese per malattia, eventuali ricoveri ospedalieri, terapie varie ed interventi di natura chirurgica. Anche per i poveri, iscritti negli appositi elenchi comunali, vige il sistema dell'assistenza malattia, che grava — in questo caso — sui bilanci dei singoli Comuni.

Solo il clero, dunque, non ha a chi far capo, in caso di malattia, costretto a farvi fronte, di volta in volta, con mezzi di fortuna o, troppo spesso, rimettendosi a qualche sanitario caritatevole, che gli presti gratuitamente la propria opera, ovvero ricevendo qualche medicinale in omaggio dalle ditte produttrici.

In caso, poi, di invalidità, non vige per il clero nessuna di quelle norme previdenziali dirette a proteggere il prestatore d'opera invalido (assegno di invalidità, collocamento privilegiato, ecc.); e, pertanto, anche in questi casi, il sacerdote invalido deve ritenersi fortunato se riesce ad essere accolto da qualche Casa religiosa o da qualche ospizio di mendicità.

Le necessità del clero italiano sono state oggetto di studio da parte di eminenti colleghi e di studiosi preparati: alcuni progetti di legge, che interessavano particolari aspetti, furono presentati al Parlamento in questa e nella passata legislatura, nella quale divenne legge, in data 17 maggio 1952, n. 563, il disegno di iniziativa governativa per i « Miglioramenti economici al clero congruato », mentre altre proposte d'iniziativa parlamentare caddero per fine legislatura.

La vastità e complessità degli adempimenti, inerenti alla previdenza ed assistenza di malattia, inducono a ritenere opportuno di deferire tale compito ad un organismo dotato di propria personalità giuridica.

La presente proposta di legge è distinta in due titoli: il primo per la previdenza con assicurazione obbligatoria ovvero facoltativa, a seconda dei casi, ed il secondo per l'assistenza sanitaria.

La previdenza dovrà concretarsi, principalmente, nel concedere al Clero una adeguata pensione per la vecchiaia e per i casi di invalidità, mentre l'assistenza sanitaria si con-

creterà nel rimborso, con opportuni limiti, modalità e cautele, delle spese sostenute per visite mediche, per interventi chirurgici e per acquisto di medicinali.

La proposta di legge prevede, quindi, all'articolo 1, l'istituzione del nuovo Ente denominato « Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero ».

Di essa potranno beneficiare tanto i sacerdoti congruati (articolo 3), quanto non congruati, questi ultimi però purché ne facciano domanda (articolo 23, lettera c).

La presente proposta di legge prevede, altresì, il trattamento pensionistico e l'assistenza sanitaria anche per i congiunti conviventi ed a carico, seguendo così criteri di giustizia e di equità analoghi a quelli adottati in materia di assicurazioni sociali.

D'altra parte, però, si è precisato all'articolo 31 che le alterazioni dello stato di salute, che danno luogo alla concessione delle prestazioni, sono — salvo casi di constatata gravità — quelle con decorso superiore a cinque giorni e richiedenti l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

Il problema della previdenza per il clero va impostato, quindi, in termini generali, tenendo conto non già della istituzione di forme previdenziali secondo le speciali funzioni, che possono essere svolte dai sacerdoti — indipendentemente dalla loro posizione specifica, (quali insegnanti o dipendenti di una qualsiasi istituzione od amministrazione, ad esempio) — bensì della posizione propria di questa categoria di cittadini, che svolge una attività di altissimo valore morale e sociale, contribuendo, con tale attività, al progresso spirituale della società, come afferma appunto l'articolo 4 della Costituzione.

Si tratta di dare una impostazione generale alla questione nel senso di far entrare il clero nel grande sistema contemporaneo della sicurezza sociale. Si tratta di applicare, cioè, le assicurazioni sociali ai sacerdoti, a tutti i sacerdoti, che altrimenti verrebbero a trovarsi in una condizione veramente grave, molto più svantaggiata, in senso assoluto ed in senso comparativo, di tutte le altre categorie di cittadini.

È vero che i sacerdoti, data la loro alta dignità in ragione della missione cui sono chiamati, sono animati da una forza spirituale che comporta una suprema dedizione ai loro doveri con conseguente elevato spirito di sacrificio e, quindi, con un senso di superiorità di fronte alle cose terrene; ma non sarebbe davvero né umano né giusto, partendo

da queste considerazioni, metterli nella impossibilità di soddisfare le più elementari esigenze pratiche e, peggio ancora, se li si volesse condannare in vecchiaia (spesso piena di acciacchi) alla più squallida miseria, dopo una vita di lavoro e di sacrifici, anche se confortati dalla grande forza che viene dalla Fede.

Non sembra esistano delle difficoltà di indagine preliminare per questa proposta di legge, se si pensi che già il Governo presentò il 5 giugno 1951 un disegno di legge (n. 2019), che cadde solo per fine legislatura.

Dalle statistiche, comunque, di cui ho potuto disporre, risulta che il numero complessivo dei sacerdoti in Italia è, in definitiva, modesto, ai fini del beneficio richiesto e del relativo onere.

Si tratta, infatti, di sole 64.764 unità così divise: 24.615 sacerdoti con parrocchia e 40.149 senza parrocchia.

Si tenga, inoltre, presente che un numero notevole di sacerdoti presta la sua opera alle dipendenze di terzi (specie nella qualità di insegnanti) e, quindi, già gode dei benefici della previdenza sociale. Dal che consegue che il numero dei sacerdoti, che verrebbero ad usufruire delle nuove previdenze, è notevolmente inferiore a quello poc'anzi ricordato. D'altra parte, non si tratta di estendere al clero tutte le forme di assicurazione sociale vigenti nel nostro Paese. Sarebbero, infatti, da escludere la protezione per gli infortuni sul lavoro e per la disoccupazione, nonché le malattie professionali.

Si dovrebbero considerare, pertanto, pertinenti alla personalità del sacerdote solo le forme di tutela per malattia e per tubercolosi ed il trattamento di pensione per invalidità e per vecchiaia.

L'onere complessivo verrebbe così a ridursi in misura pienamente sostenibile ed accettabile, ed al finanziamento dell'Ente, oltre al contributo annuo di lire 300 milioni da parte della Direzione generale del Fondo per il culto, parteciperebbero anche gli interessati.

Onorevoli colleghi! I presentatori della presente proposta di legge, pur essendo consci che lo stato attuale dei lavori parlamentari non consente di pervenire in questa legislatura all'approvazione della proposta, ritengono tuttavia opportuno sottoporla all'esame del Parlamento per sottolineare l'importanza notevole dell'argomento, che dovrà essere indubbiamente tra i primi da trattare nella futura legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

PENSIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA

CAPO I. — *Clero congruato.*

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero.

L'Ente ha personalità di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, alla concessione della pensione per invalidità e vecchiaia ed all'assistenza, in caso di malattia, in favore del clero congruato.

ART. 3.

I sacerdoti, appartenenti alla categoria dei congruati, beneficiano dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia sino al compimento del 65° anno d'età.

ART. 4.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia, prevista dalla presente legge, i sacerdoti che prestano servizio presso Amministrazioni ed Enti pubblici o privati o che svolgono una qualsiasi attività soggetta alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e per la vecchiaia.

ART. 5.

L'accertamento dei beneficiati della previdenza ed assistenza sarà fatto con gli elenchi forniti dal Fondo per il culto ogni cinque anni.

Gli elenchi saranno aggiornati ogni anno solare con le variazioni, che saranno comunicate dalle competenti autorità ecclesiastiche.

ART. 6.

Il diritto alla pensione spetta:

a) in caso di vecchiaia, ai sacerdoti che abbiano compiuto gli anni 65, purché siano trascorsi almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione obbligatoria;

b) in caso di invalidità, ai sacerdoti che abbiano riportato una invalidità pari ad un minimo del 50 per cento, purché siano trascorsi almeno cinque anni di assicurazione e di contribuzione obbligatoria.

ART. 7.

Si intende per invalidità l'impossibilità fisica del sacerdote di attendere alle mansioni dell'ufficio per il quale percepisce la congrua.

La pensione di invalidità è sospesa quando l'impossibilità fisica del sacerdote di attendere alle mansioni del proprio ufficio venga a cessare.

L'invalidità non comporta l'astensione dalla celebrazione quotidiana della Santa Messa.

ART. 8.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 65° anno di età ovvero, se le condizioni previste negli articoli seguenti sono raggiunte dopo di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla pensione.

ART. 9.

Il sacerdote, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto gli anni 15 di contribuzione e di assicurazione obbligatoria, di cui alla lettera a) dell'articolo 6, può continuare a proprio carico il versamento dell'intero contributo fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione, anche in unica soluzione.

Il sacerdote, che abbia fatto, per la invalidità e per la vecchiaia, versamenti che non raggiungano il massimale di contribuzione e di assicurazione, può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari ad integrazione della pensione sino a raggiungere il limite massimale di contribuzione e di assicurazione.

I versamenti volontari, di cui al presente articolo, sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

Quando il sacerdote abbia raggiunto il 70° anno di età, ha la facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza

aver compiuto i 15 anni di assicurazione e di contribuzione assicurativa obbligatoria, purché ne abbia compiuti cinque.

ART. 10.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussista al momento della morte il diritto a pensione, spetta una pensione ai superstiti.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 6:

- a) il 40 per cento al genitore;
- b) il 50 per cento complessivamente ad entrambi i genitori;
- c) il 15 per cento a ciascun fratello o sorella, se ha diritto a pensione anche il genitore o genitori;
- d) il 25 per cento, se hanno diritto solo i fratelli o le sorelle.

La pensione ai superstiti non potrà complessivamente, in concorso fra di loro, essere né inferiore alla metà né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata ai sensi degli articoli 6 e 9.

ART. 11.

Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta ad essi, sempreché risultino almeno cinque anni di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati per un triennio.

ART. 12.

Per superstiti si intendono i genitori che non abbiano una età inferiore ai 60 anni, ed i fratelli e le sorelle, che non abbiano superato l'età di 18 anni, purché conviventi ed a carico, ovvero qualora siano riconosciuti inabili al lavoro.

ART. 13.

È in facoltà del sacerdote assicurato versare un contributo integrativo non superiore ai quattro quinti del contributo obbligatorio, allo scopo di aumentare la pensione.

ART. 14.

L'ammontare della pensione annua è determinato:

- a) in ragione del 45 per cento delle prime lire 15.000 di contribuzione, del 35

per cento delle successive lire 15.000 e del 25 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) da una quota pari al 40 per cento delle altre somme raccolte.

Ai sacerdoti, che si erano avvalsi della facoltà di cui all'articolo precedente, è concessa una integrazione di pensione del 20 per cento sulla pensione stessa.

ART. 15.

Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questi, a richiesta dell'assicurato:

a) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, sino al limite massimo del periodo corrispondente al servizio di leva;

b) i periodi di malattia tempestivamente accertata, sino al limite massimo di un anno.

L'Ente riterrà, per i periodi scoperti di assicurazione, di cui al presente articolo, come versato, a favore degli assicurati, il contributo assicurativo sulla base di quelli effettivamente versati.

ART. 16.

Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni verranno stabilite dal regolamento.

ART. 17.

La direzione generale del Fondo per il culto verserà all'Ente un contributo annuo di lire 300 milioni.

ART. 18.

L'Ente, per il raggiungimento dei suoi scopi, dispone tra l'altro:

a) di un contributo del 10 per cento sull'ammontare delle congrue, di cui il 5 per cento a carico dello Stato, che provvederà al versamento all'Ente trimestralmente, ed il restante 5 per cento a carico dell'assicurato, da trattenersi sull'importo della congrua da parte della Direzione generale del Fondo per il culto e da versarsi da questa all'Ente trimestralmente;

b) di una trattenuta del 5 per cento sull'incasso delle sale parrocchiali cinematografiche da versarsi trimestralmente all'Ente da parte della Società italiana degli autori ed editori.

ART. 19.

Sono a carico dell'Ente le spese del trattamento sanitario e del ricovero dell'assicurato, qualora ritenga che a questi, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o mediante il ricovero in istituti e case di cura specializzate, si possa evitare o ritardare di diventare invalido oppure attenuare od eliminare la invalidità accertata e riconosciuta.

L'Ente, nei casi in cui la cura od il ricovero non raggiungano l'effetto di cui al precedente comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o del pensionato, concorrerà nella spesa nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

CAPO II. — *Clero non congruato.*

ART. 20.

Possono iscriversi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero, per pensioni di invalidità e vecchiaia, beneficiando dell'assicurazione:

- a) i sacerdoti, appartenenti alla categoria dei congruati, indicati nell'articolo 9;
- b) i sacerdoti che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;
- c) tutti gli altri sacerdoti che facciano domanda all'Ente, vistata dall'Ordinario diocesano.

ART. 21.

L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta:

- a) mediante forma di mutualità;
- b) mediante forma dei contributi riservati.

Si intende per forma dei contributi riservati quando, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione, non vi è rinuncia al rimborso dei versamenti.

Viene fatta la iscrizione d'ufficio nella forma dei contributi riservati, qualora l'assicurato ometta di indicarla.

ART. 22.

La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere richiesta:

- a) quando l'assicurato abbia compiuto almeno 15 anni di iscrizione;
- b) quando l'assicurato abbia compiuta l'età di 65 anni.

L'assicurato, che abbia raggiunto il 70° anno di età, ha la facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza aver compiuto i 15 anni di iscrizione, purché ne abbia compiuti cinque.

ART. 23.

La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi:

- a) quando il sacerdote abbia compiuto almeno cinque anni d'iscrizione;
- b) quando il sacerdote sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 6, lettera b).

ART. 24.

Gli assicurati obbligatori possono effettuare versamenti per conseguire l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richiesta per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima.

ART. 25.

La pensione per gli iscritti nell'assicurazione facoltativa è determinata in base ai versamenti eseguiti e viene liquidata in rapporto alle tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo ed in qualunque misura secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

ART. 26.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

ART. 27.

In caso di morte dell'iscritto, che non abbia ancora avuto liquidata la pensione, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, va nella proporzione del 90 per cento ai superstiti indicati nell'articolo 12.

La liquidazione di quanto stabilito nel precedente articolo deve essere richiesta con domanda all'Ente, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

ART. 28.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato e del pensionato.

ART. 29.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

TITOLO SECONDO

ASSISTENZA SANITARIA

ART. 30.

Dell'assistenza prevista dall'articolo 2 fruiscono:

- a) i genitori conviventi ed a carico;
- b) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico, entro i limiti di età di cui all'articolo 12 e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

I predetti sono esclusi dalle prestazioni di cui all'articolo 12 se hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri Enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri componenti della famiglia.

ART. 31.

Agli effetti della presente legge si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo i casi di constatata gravità, e che richieda l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

La malattia deve essere denunciata all'Ente nei termini e con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

ART. 32.

L'assistenza per la malattia non è dovuta ai sacerdoti dipendenti dello Stato ed ai loro congiunti, ammalati anche di tubercolosi, quando abbiano diritto all'assistenza antitubercolare da parte di altri Enti.

L'assistenza non è dovuta, altresì, ai sacerdoti ed ai loro congiunti, quando essi usufruiscano dell'assistenza stessa in dipendenza di altre attività professionali.

ART. 33.

Il sacerdote che cessa di appartenere al clero, per qualsiasi motivo, perde il diritto all'assistenza sanitaria dal mese successivo alla data di cessazione.

ART. 34.

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia.

ART. 35.

Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali saranno stabiliti e fissati nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Ai sacerdoti che fruiscono dell'assistenza sanitaria, prevista dalla presente legge, è applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialità agli Enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza.

ART. 36.

L'Ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ENTE

Art. 37.

Sono organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Collegio sindacale.

ART. 38

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

ART. 39.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo:

c) determina le materie e gli argomenti da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente.

Il Presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vicepresidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo, che sarà espressamente indicato nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la rappresentanza dell'Ente al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Ente nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, al direttore delle sedi stesse o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

ART. 40.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro:

1° tre rappresentanti del clero congruato e tre rappresentanti del clero non congruato, designati dalle rispettive categorie;

2°) tre rappresentanti del personale dell'Ente designati dal personale stesso;

3°) tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4° un funzionario per ciascun Ministero delle finanze e del tesoro;

5°) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può farsi rappresentare da un proprio delegato;

6°) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7°) il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

8° un rappresentante del Vicariato generale.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vicepresidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti del clero congruato e non congruato ed uno fra gli altri rappresentanti.

ART. 41.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1°) di nominare due vicepresidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo;

2°) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni, sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonché la eventuale trasformazione dei beni predetti, sui bilanci di tutte le gestioni dell'Ente, sulle condizioni e sulle tariffe delle assicurazioni facoltative;

3°) deliberare in merito alla costruzione di ospedali e di istituti di cura;

4°) prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative ed assistenziali dell'Ente;

5°) deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;

6°) approvare i regolamenti organici del personale con le norme per l'assunzione, trattamento economico, di carriera e di previdenza;

7°) deliberare sui regolamenti tecnici, su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo e sull'accertamento delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

8°) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 42.

Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

1°) il Presidente;

2°) i due vicepresidenti;

3°) otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro tra i rappresentanti del clero, uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze ed il consigliere rappresentante del Ministero del tesoro:

4°) il rappresentante del Vicariato generale.

ART. 43.

Il Comitato esecutivo:

1°) delibera sull'impiego dei fondi di tutte le gestioni dell'Ente secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

2°) esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

3°) esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale sulle diverse gestioni dell'Ente, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

4°) delibera la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione dei contributi e la relativa riscossione;

5°) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Ente e delibera sulla istituzione degli uffici locali;

6°) delibera sulle domande per la cancellazione, surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Ente e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse, nonché provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Ente;

7°) delibera sui ricorsi degli assicurati e dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia, ed in genere su qualsiasi altro ricorso;

8°) esercita le funzioni direttamente attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Ente ed approva i regolamenti interni dei vari servizi;

9°) esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione, previste dall'articolo 9;

10°) delibera in merito agli argomenti che rivestano carattere d'urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella sua prima riunione.

ART. 44.

Il Collegio sindacale è composto dai seguenti membri:

1°) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa;

2°) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da un funzionario del Ministero delle finanze;

4°) da un funzionario del Ministero del tesoro;

5°) da un rappresentante di categoria del clero congruato e non congruato;

6°) da un rappresentante del Vicariato generale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I componenti effettivi e quelli supplenti sono designati dalle rispettive amministrazioni.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

ART. 45.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili.

ART. 46.

Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Ente. Esso deve:

- 1°) rivedere e controllare le scritture contabili;
- 2°) fare ispezioni e riscontri di cassa,
- 3°) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

ART. 47.

I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale durano in carica quattro anni dalla data della nomina.

Essi, allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche se siano nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 48.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 49.

Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Nella emanazione dei regolamenti del personale, previsti dal n. 6 dell'articolo 41, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla pre-

sente legge, dal regolamento, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Ente

ART. 50

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina due vicedirettori generali ai quali viene affidata la direzione rispettivamente del servizio di previdenza e di quello di assistenza sanitaria.

Il vicedirettore generale, addetto alla direzione del servizio di previdenza, sostituisce il direttore generale, in caso di assenza e di impedimento.

Al direttore generale ed ai due vicedirettori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 51.

L'Ente provvede direttamente, a mezzo dei propri uffici, a tutti i servizi relativi al controllo ed istruttoria delle domande di indennità ed al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici e alle Amministrazioni comunali e provinciali, che sono obbligati ad assumerli.